

OGGETTO: Novità del CLP: Le nuove prescrizioni sulla classificazione di sostanze e miscele

Il Regolamento Delegato (UE) 2023/707 (Rettifica 2024/90724), il cui documento ufficiale è il Regolamento (UE) 2024/2865, va a modificare gli Allegati I, II, III e VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008, allo scopo di rendere il CLP l'unico regolamento di riferimento per i criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele da utilizzare per tutti i tipi di applicazione (una sostanza=una valutazione).

In particolare, il Regolamento Delegato (UE) 2023/707 introduce nuove classi di pericolo per la classificazione di sostanze e miscele, di cui la tabella riassume come segue.

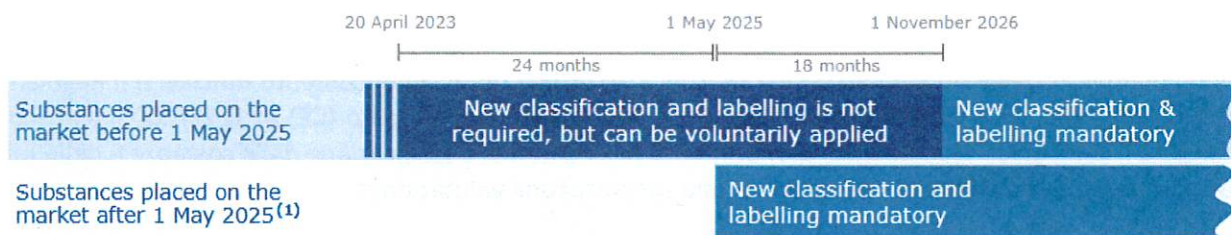
Riferimento CLP	Codice classe e categoria di pericolo	Codice indicazione di pericolo	Indicazione di pericolo	Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione di una miscela	
Allegato I, Parte 3, Par. 3.11	ED HH 1	EUH380	Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani	≥ 0,1 %	Interferente endocrino per la salute umana di categoria 1
Allegato I, Parte 3, Par. 3.11	ED HH 2	EUH381	Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani	≥ 1 % [Nota 1]	Interferente endocrino per la salute umana di categoria 2
Allegato I, Parte 4, Par. 4.2	ED ENV 1	EUH430	Può interferire con il sistema endocrino nell'ambiente	≥ 0,1 %	Interferente endocrino per l'ambiente di categoria 1
Allegato I, Parte 4, Par. 4.2	ED ENV 2	EUH431	Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell'ambiente	≥ 1 % [Nota 1]	Interferente endocrino per l'ambiente di categoria 2
Allegato I, Parte 4, Par. 4.3	PBT	EUH440	Si accumula nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani	≥ 0,1 %	PBT
Allegato I, Parte 4, Par. 4.3	vPvB	EUH441	Si accumula notevolmente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani	≥ 0,1 %	vPvB
Allegato I, Parte 4, Par. 4.4	PMT	EUH450	Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche	≥ 0,1 %	PMT
Allegato I, Parte 4, Par. 4.4	vPvM	EUH451	Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche	≥ 0,1 %	vPvM

NOTA 1: se un interferente endocrino per la salute umana o per l'ambiente di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione = o > 0,1%, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza.

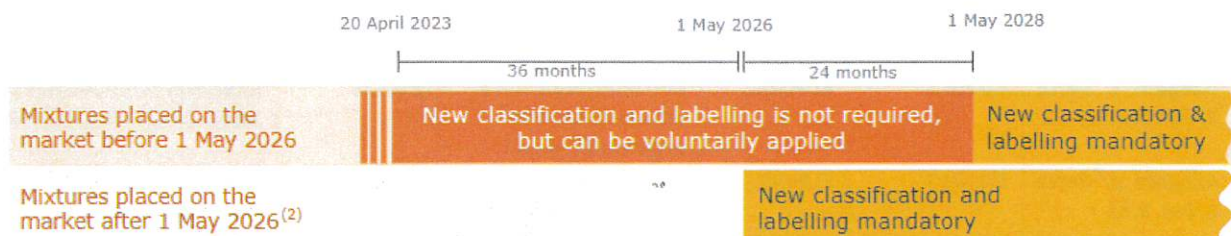
Quali sono le tempistiche di adeguamento?

- Per quanto concerne le nuove **sostanze** sul mercato, le imprese dovranno conformarsi alle nuove norme dal **1° maggio 2025**, mentre, per le sostanze già presenti sul mercato dell'UE, le imprese avranno tempo fino al **1° novembre 2026**.

- Per quanto concerne le **miscele** si applicano periodi di transizione distinti. Le nuove classi di pericolo si applicheranno dal **1° maggio 2026** alle nuove miscele, mentre le imprese avranno tempo fino al **1° maggio 2028** per aggiornare la classificazione e l'etichettatura delle miscele esistenti.



⁽¹⁾ This corresponds to substances placed on the market as of 1 May 2025, and to **new quantities** of substances already on the market before 1 May 2025, when the new quantity is placed on the market as of 1 May 2025.



⁽²⁾ This corresponds to mixtures placed on the market as of 1 May 2026, and to **new quantities** of mixtures already on the market prior to 1 May 2026, when the new quantity is placed on the market as of 1 May 2026.

Tratto da: <https://echa.europa.eu/it/new-hazard-classes-2023>

Attenzione: la data di applicazione del 1° Maggio 2025 si applica alle sostanze immesse sul mercato per la prima volta dopo il 1° Maggio 2025, ed anche alle sostanze che erano già presenti sul mercato precedentemente a tale scadenza, limitatamente ai lotti o alle quantità che verranno immesse (vendute o comunque inviate) dopo il 1° Maggio 2025.

La riclassificazione delle miscele ha una scadenza al 1° Maggio 2026.

Tuttavia, le aziende che riceveranno SDS che comunicano la classificazione di qualche sostanza con una delle proprietà di pericolo previste dal Reg. 2023/707 sono tenute a passare a valle (tramite SDS ed etichetta) la classificazione così adeguata senza indebito ritardo, anche se la utilizzano all'interno di miscele.

Siamo quindi in una fase di transizione, in quanto attendiamo l'aggiornamento delle sostanze e delle materie prime da parte dei fornitori/registratori, i quali saranno loro ad indicare la classe di pericolo e la relativa categoria di classificazione pertinenti per le stesse materie prime; attendiamo altresì l'aggiornamento dell'All. VI del CLP, in cui saranno inserite diverse sostanze, presenti già nella ED List, con la classe e la categoria di pericolo appropriate, così da poter aggiornare le ns SDS, come da art.31 del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH).

Nel frattempo, si raccomanda la consultazione delle ns SDS (sez. 2.2, 3.1/3.2, 11, 12, 15), in cui saranno inserite progressivamente le indicazioni di tali sostanze se presenti nell' "elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione" (All. XIV), alla pagina <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

A disposizione per qualsiasi approfondimento e precisazione, porgiamo cordiali saluti ed auguriamo buon lavoro.

DERMACOLOR SRL

DERMACOLOR s.r.l.
Via del Frassino, 5
56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
C.F. 01400697230506
Cap. Soc. Int. Vers. € 150.000,00
SUBM70N